

TRIBUNALE ROMA

8 AGOSTO 1988

PRESIDENTE: LO TURCO

ESTENSORE: BUCCIANTE

PARTI: MICHELOTTI
(*Avv. Valensise*)UNITÀ S.P.A., MENNELLA
(*Avv. Fiore*)

**Danno • Lesione della
reputazione • Danno non
patrimoniale • Liquidazione •
Valutazione equitativa •
Parametri.**

Il danno non patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione va liquidato con valutazione equitativa assumendo a parametri la gravità degli addebiti e della diffusione del mezzo sul quale sono stati riportati (nella fattispecie si trattava di una accusa di benevolenza nei confronti della mafia pubblicata su un giornale a diffusione nazionale).

**Danno • Lesione della
reputazione • Concorso di colpa
del danneggiato • Rilevanza.**

Nella liquidazione del danno alla reputazione va tenuto conto anche dell'eventuale concorso di colpa del danneggiato il quale con il proprio comportamento, sanzionato in sede disciplinare, abbia menomato la propria reputazione (applicando tale principio è stata liquidata ad un magistrato, sottoposto a procedimento disciplinare la somma di L. 10 milioni).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 9 e il 12 dicembre 1985 Francesco Michelotti ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la S.p.A. L'Unità — editrice dell'omonimo quotidiano — e Giuseppe Mennella — direttore responsabile dello stesso giornale — chiedendo che fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni che gli avevano cagionato con la pubblicazione, nelle edizioni del 22 e del 29 settembre 1984, di due articoli lesivi dei suoi diritti alla reputazione, al prestigio, alle relazioni sociali, alla salute, alla serenità, alla pace e al rispetto in famiglia; la notizia che il Consiglio superiore della magistratura gli aveva irrogato una sanzione disciplinare, per fatti avvenuti tra il 1979 e il 1981 quando svolgeva le funzioni di Presidente di sezione presso il Tribunale di Locri, era stata data presentandolo all'opinione pubblica come fondamento sospettato di sordide collusioni mafiose, mentre in realtà si era trattato soltanto di comportamenti denotanti scarso controllo di reazioni emotive ad amarezze giustificate.

Si sono costituiti in giudizio sia l'attore che i due convenuti, i quali hanno chiesto il rigetto della domanda proposta dal primo, contestando che gli articoli in questione potessero averlo menomato nell'onore, nella reputazione e nell'identità personale o comunque avessero su-

perato i limiti del legittimo esercizio del diritto di informazione giornalistica, e rilevando inoltre che nessun elemento di prova era stato offerto dal Michelotti circa il danno oggetto della sua domanda di risarcimento.

L'istruzione della causa è consistita nella produzione di documenti, ad opera dell'una e dell'altra parte.

Precisate da queste ultime le conclusioni come sopra trascritte, la causa è stata rimessa per la decisione al collegio, davanti al quale l'udienza di discussione si è tenuta il 17 giugno 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La domanda di risarcimento proposta dall'attore si riferisce a danni che egli assume di aver subito nei suoi diritti al prestigio, alla reputazione, alle relazioni sociali, alla salute, alla serenità, alla pace e al rispetto in famiglia. Si tratta quindi, con tutta evidenza, di pregiudizi esclusivamente o comunque prevalentemente di carattere « non patrimoniale », ai sensi degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. Pertanto è necessario accertare, in primo luogo, se siano stati cagionati da un reato: indagine che può e deve essere compiuta in questa sede, poiché la diffamazione — di cui il Michelotti ha lamentato di essere stato vittima — è punibile a querela della persona offesa ed il relativo termine è inutilmente decorso.

Che l'anonimo autore degli articoli in questione abbia offeso la reputazione dell'attore appare palese: nel dare notizia che il Consiglio superiore della magistratura gli aveva inflitto una sanzione disciplinare e aveva disposto per il suo trasferimento di ufficio dal Tribunale di Locri, dove svolgeva le funzioni di Presidente di sezione, L'Unità ha indicato la ragione di tali provvedimenti in « gravi sospetti di eccessiva benevolenza nei confronti della mafia ». Ipotizzare che un magistrato, nell'amministrare la giustizia, favorisca la criminalità organizzata, è chiaramente un'accusa tra le più infamanti che possano essergli rivolte e non può non menomarne gravemente l'onore e il decoro, umano e professionale.

Verificato quindi che sussiste l'elemento oggettivo del reato in considerazione, ad analoga soluzione positiva si deve giungere a proposito di quello soggettivo, quanto meno sotto il profilo del-

* Difficilmente si sarebbero potute trovare due decisioni così emblematiche della arbitrarietà delle liquidazioni del danno alla reputazione: per la stessa identica notizia il Tribunale di Roma liquidò 10 milioni, quello di Napoli (*infra*, p. 987) 120. Se si considera poi che nel caso romano il giornale « L'Unità » aveva circa 1.120.000 lettori giornalieri (con un rapporto, quindi, risarcimento/lettori di L. 10 a lettore), mentre il giornale « Il Mattino » ne aveva 844.000 (con un rapporto risarcimento/lettori di L. 145 a lettore), la disparità è eclatante. Si potrà forse dire che il Tribunale di Napoli non ha accolto il principio del concorso di colpa del danneggiato applicato invece dal Tribunale di Roma: tuttavia anche così la differenza fra 10 e 120 milioni è troppo notevole.

Per un'analisi delle varie liquidazioni di danno alla reputazione v. V. RICCIUTO-V. ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass media*, Padova, 1990.

Per le prime due massime in tema di fonti di informazione v. Cass. 30 giugno 1984, Ansaloni (in quest *Rivista*, 1985, 168, con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*); Cass. 7 giugno 1985, Stamerra (*ivi*, 1986, 475); Cass. 2 aprile 1987, Letta (*ivi*, 1988, 159, m.).

la colpa: un esercizio diligente del compito di direttore responsabile del giornale avrebbe dovuto indurre il Mennella a impedire la pubblicazione degli articoli di cui si tratta, appunto per il loro carattere evidentemente offensivo per l'altrui reputazione.

I convenuti hanno sostenuto che comunque, nel caso in esame, il fatto non costituisce reato, non essendo stati superati i limiti di un legittimo esercizio del diritto di informazione giornalistica, garantito dalla Costituzione.

La tesi non può essere accolta. Come è noto, infatti, per la configurabilità dell'esimente invocata dalla S.p.A. L'Unità e dal Mennella occorrono non solo l'utilità sociale e la correttezza formale della pubblicazione, ma anche la verità della notizia diffamatoria, sia pure semplicemente putativa, nel senso che abbia trovato attendibile riscontro a seguito di ogni possibile, serio e accurato controllo. Ebbene, se un simile doveroso controllo fosse stato compiuto, ne sarebbe risultato che i provvedimenti adottati nei riguardi del Michelotti non erano in alcun modo conseguiti a « gravi sospetti di eccessiva benevolenza nei confronti della mafia »: la semplice lettura della sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, pubblicata fin dal luglio del 1983, avrebbe permesso di escluderlo senz'altro.

Gli addebiti di cui l'attore era stato incolpato e dichiarato responsabile consistevano infatti: nell'essersi presentato nel novembre del 1979 a pubbliche udienze del Tribunale di Locri, affermando di essere legittimato a presiedere in luogo del collega Fortunato Agostino, che era destinato a svolgere tale funzione, e facendo leggere e inserire nei verbali di alcune cause gli argomenti a sostegno della sua tesi; nell'aver motivato un'ordinanza del 16 giugno 1981, su un'istanza di libertà provvisoria presentata da un imputato, scrivendo che quest'ultimo avrebbe dovuto essere prosciolto già in istruttoria o comunque in seguito al giudizio, conclusosi con la sua condanna decisa da un collegio presieduto dallo stesso Agostino. Tutte queste condotte sono state inquadrate dall'organo disciplinare in « una lunga e non commendevole vicenda di contrasti tra due magistrati, entrambi aspiranti al-

l'incarico di Presidente del Tribunale di Locri »: il suo conferimento all'Agostino determinò « forti tensioni, che il Michelotti non seppe più controllare e che lo condussero a comportamenti e prese di posizione che non poco hanno inciso sulla considerazione di cui i due magistrati godevano ». Ache l'episodio dell'ordinanza del 16 giugno 1981 — sul quale i convenuti hanno particolarmente insistito nella loro comparsa conclusionale — è stato configurato nella pronuncia disciplinare come inserito nel contesto della « guerra privata contro l'Agostino » iniziata dal suo collega e rivale: fu una « evidente strumentalizzazione dell'occasione presentatasi al Michelotti, presidente estensore ed unico sottoscrittore dell'ordinanza, per screditare il collegio che aveva deliberato la sentenza e, in particolare, l'Agostino che l'aveva presieduto ». Nessuna delle condotte del Michelotti è stata posta dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in relazione con sospetti di favoritismo verso la mafia, la quale è stata menzionata nella decisione soltanto ai fini della valutazione della gravità dei fatti, in considerazione delle conseguenze che avevano prodotto: « la disfunzione che dallo "aperto dissidio" tra i due magistrati derivava per l'amministrazione della giustizia in una zona "calda" della Calabria, intensamente investita da fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso », nonché la circostanza che « il comportamento dell'estensore dell'ordinanza oggettivamente sottoponeva alla particolare attenzione dell'ambiente criminale calabrese i componenti del Tribunale che aveva definito il processo denominato "contro la mafia jonica", esponendoli a rischio ancora maggiore di quello ormai necessariamente correlato al doveroso adempimento della funzione giurisdizionale in settori penali particolarmente "caldi". È dunque evidente che l'indicazione, contenuta negli articoli dell'Unità, di « gravi sospetti di eccessiva benevolenza nei confronti della Mafia », come ragione della sanzione disciplinare inflitta al Michelotti, non risponde alla verità, la quale d'altra parte avrebbe potuto essere agevolmente accertata con quell'attività di verifica, riscontro e controllo cui è tenuto chi diffonde articoli che offendano l'altrui reputazione.

Come già si è detto, l'accusa rivolta al Michelotti, di colludere con la mafia favorendola nell'amministrare la giustizia, è tra le più gravi che possano essere mosse a un magistrato e necessariamente ne compromettono la reputazione, il prestigio, le relazioni sociali, la serenità, la pace e il rispetto in famiglia, di cui l'attore ha lamentato la lesione: insomma l'onore e il decoro professionali, sociali, personali e domestici. Non è fondata quindi la tesi dei convenuti, secondo cui l'esistenza di siffatti danni avrebbe dovuto formare oggetto di specifiche prove (salvo che per l'asserito pregiudizio alla « salute », che effettivamente poteva e doveva essere dimostrato dal Michelotti e che pertanto non può essere preso in considerazione).

Il Mennella e la S.p.A. L'Unità, l'uno quale autore del reato di cui agli artt. 595 e 57 cod. pen., l'altra quale responsabile civile a norma dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, debbono dunque essere condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore del Michelotti.

Per loro natura, questi non possono che essere liquidati con valutazione equitativa.

In proposito si deve tener conto, da un lato della già rilevata gravità degli addebiti mossi infondatamente al Michelotti nel quotidiano e della diffusione nazionale di questo: dall'altro, della circostanza che il danno subito dall'attore ha carattere in certo senso « residuale » poiché la sua reputazione come esattamente hanno osservato i convenuti già era stata notevolmente sminuita « dai procedimenti disciplinari e dai conseguenti provvedimenti del Consiglio Superiore » (o meglio: era stata menomata da lui stesso con i suoi comportamenti, giudicati in sede disciplinare tali da renderlo immeritevole della considerazione di cui deve godere un magistrato e da compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario). Tutto ciò considerato, il risarcimento cui i convenuti vanno condannati appare adeguatamente determinabile nella misura di L. 10.000.000, secondo il valore attuale della moneta. Su tale somma debbono essere altresì attribuiti all'attore gli interessi legali, con decorrenza dalla data del fatto illecito.

In quanto soccombenti, la S.p.A. L'Unità e il Mennella debbono essere

condannati — in solido, stante il comune loro interesse nella causa — a rimborsare al Michelotti le spese di giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.

Non sono state indiete dall'attore, né emergono dagli atti, ragioni che giustifichino la sua istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria, che pertanto non viene accolta.

DISPOSITIVO. — Il Tribunale, decidendo definitivamente, condanna la S.p.A. L'Unità e Giuseppe Mennella, in solido, al risarcimento dei danni in favore di Francesco Michelotti, nella misura di L. 10.000.000, con gli interessi legali a decorrere dal 26 settembre 1984, nonché al rimborso di L. 75.900 per spese, L. 400.000 per diritti, L. 2.200.000 per onorari.

TRIBUNALE NAPOLI

11 OTTOBRE 1989

PRESIDENTE EST.:

CAPASSO

PARTI:

MICHELOTTI

(Avv. Molfini)

EDIME S.P.A., ANGRISANI

(Avv. Barra Caracciolo,
Siniscalchi)

equitativi assumendo a parametri la gravità dell'offesa, l'intensità del dolo, la diffusione della notizia, le condizioni economiche e sociali del danneggiato (applicando tali parametri ad un magistrato accusato di rapporti con esponenti mafiosi su un giornale di notevole diffusione sono stati liquidati L. 120 milioni).

Responsabilità civile • Lesione della reputazione • Notizia ripresa da agenzia di stampa • Non costituisce fonte privilegiata • Putatività della verità del fatto • Insussistenza.

Le agenzie di stampa (nella specie ANSA e AGI) non costituiscono fonti di informazione privilegiata quali invece devono ritenersi soltanto gli uffici stampa presso i vari organi costituzionali e pertanto non è invocabile l'esimente della erronea supposizione della verità del fatto diffamatorio.

Responsabilità civile • Lesione della reputazione • Divulgazione di notizie coperte da obblighi di riservatezza • Esercizio putativo di cronaca • Insussistenza.

Va esclusa l'esimente dell'esercizio putativo del diritto di cronaca quando la notizia riproduca fatti riferiti in via ufficiosa da persona che venga meno al dovere della riservatezza.

Danno • Lesione della riservatezza • Danno non patrimoniale • Liquidazione • Valutazione equitativa • Parametri.

La liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione va fatta secondo criteri

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 14 giugno 1986, Francesco Michelotti ha convenuto davanti a questo Tribunale la S.p.A. EDIME, editrice del quotidiano « Il Mattino », e Franco Angrisani direttore responsabile dello stesso giornale, chiedendo che fossero condannati, in solido, al risarcimento dei danni che gli avevano cagionato con la pubblicazione, di un articolo, nella edizione del 22 settembre 1984, lesivo della sua reputazione per averlo presentato all'opinione pubblica come fondatamente sospettato di collusioni mafiose mentre le sanzioni disciplinari alle quali l'articolo aveva fatto riferimento, gli erano state inflitte dal C.S.M. per comportamenti denotanti scarso controllo di reazioni emotive, dovute ad ingiustizie.

Costituitisi in giudizio, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda contestando che l'articolo in questione potesse aver menomato il Michelotti nell'onore e nella reputazione o che, comunque, avesse superato i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Sostenevano ancora la impossibilità di esercizio del controllo sulla veridicità della notizia ed aggiungevano che, in ogni caso, si versava nella ipotesi di putatività della scriminante perché la notizia era stata ritenuta veridica siccome proveniente da un componente del C.S.M.

Durante l'istruzione le parti producevano documenti e, successivamente, la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe veniva assegnata a sentenza alla udienza del 24 maggio 1989.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Va, in primo luogo, riaffermato il principio per il quale, in caso di diffamazione a mezzo stampa, il danneggiato, invece di sporgere querela dinanzi al giudice penale, può rivolgersi al giudice civile per chiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale.

Si è, infatti, ritenuto dalla prevalente dottrina oltre che dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, che in tale caso non è precluso al giudice civile l'accertamento del danno non patrimoniale, perché con le norme poste dagli artt. 185-198 cod. pen. e 2059 cod. civ. l'ordinamento ha inteso riconoscere tale danno in relazione alla maggiore intensità dell'offesa, tanto da ritenerla esistente e, quindi, produttiva di conseguenze risarcitorie quando si identifica in un fatto illecito che manifesti di per sé stesso ed in astratto le caratteristiche di un reato, dovendosi prescindere dalla sua effettiva e concreta perseguibilità; e si è aggiunto che il mancato esercizio del diritto di querela deve essere posto esclusivamente in relazione alla volontà dell'offeso di non perseguire penalmente l'offensore, ma non alla volontà di rinunziare al danno subito, ivi compreso quello non patrimoniale; ed ancora che la mancata presentazione della querela è equiparabile alla sua remissione e che rispetto ad essa la rinuncia al risarcimento del danno non si manifesta come conseguenza implicita, in quanto l'accertamento del reato da parte del giudice civile di fronte al mancato esercizio dell'azione penale, e quindi di una pronuncia in quella sede, non determina la possibilità di un conflitto di giudicati e non si pone, perciò, in contrasto col principio della unità della giurisdizione.

In base a queste convincenti argomentazioni, ritiene, pertanto, il Tribunale di aderire alla opinione ormai prevalente secondo cui « in caso di danni non patrimoniali derivanti da un fatto preveduto come reato perseguibile a querela di parte, la mancata presentazione della querela non impedisce che, in sede di risarcimento dei danni stessi, il giudice civile accerti, anche di ufficio, se il fatto dedotto presenti gli estremi di reato (vedi, tra le numerose altre, Cass. 11 maggio 1962, n. 954).

Deve, perciò, il Collegio farsi carico di stabilire se, nel caso di specie, sia configurabile il reato di diffamazione a mezzo

stampa, per essere stata pubblicata a pagina 6 del quotidiano « Il Mattino » del giorno 22 settembre 1984 la seguente notizia: « Sono diventate definitive le sanzioni della censura e del trasferimento di ufficio che la sanzione disciplinare aveva inflitto tempo fa al magistrato di Locri, Francesco Michelotti, per i suoi presunti rapporti con esponenti mafiosi. Contro il provvedimento il Magistrato aveva presentato ricorso che è stato respinto dalle sezioni unite della Cassazione ».

È di immediata percezione come dalla notizia così diffusa il lettore tragga la convinzione che il magistrato predetto aveva subito le sanzioni disciplinari per aver trattenuto rapporti con elementi mafiosi.

Sarebbe, di certo, assolutamente insostenibile la tesi secondo cui l'aver parlato di « presunti » rapporti non equivale ad averne affermata la effettiva sussistenza.

È sufficiente osservare in contrario che la correlazione diretta ed inequivoca tra l'esistenza, sia pur presunta, di quei rapporti e la irrogazione delle sanzioni disciplinari, con l'aggiunta che esse erano state confermate dalla SS.UU. della Cassazione, che aveva respinto il ricorso del Michelotti, non lascia adito alle incertezze ed ai dubbi che sono propri delle presunzioni o delle congetture; le une e le altre, non sono sufficienti per l'applicazione di sanzioni penali o disciplinari che, come è a tutti noto, possono essere irrogate solo in presenza di illeciti non semplicemente ipotizzati, ma provati nella loro sussistenza effettiva.

Ed allora, non vi è dubbio sul carattere oggettivamente diffamatorio della pubblicazione di che trattasi, dovendosi certamente escludere, ad avviso del collegio, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, invocata dai convenuti.

Come è noto, tale diritto trova fondamento nell'art. 21 della Costituzione, che non potendo invalidare (per la rilevanza costituzionale dell'onore: art. 3 della Costituzione) le norme che incriminano i delitti di ingiuria e di diffamazione, si profila come causa scriminante delle condotte lesive della reputazione altrui.

Di questa causa di giustificazione (non codificata, ma certamente non extralegale se è vero che riposa sulla nostra legge fondamentale), l'art. 21 citato fornisce la *ratio*, costituita dall'interesse alla più ampia circolazione delle informazioni e delle opinioni, in quanto espressione del-

la libera manifestazione del pensiero e *conditio sine qua non* per l'informazione dell'opinione pubblica intorno ai fatti di pubblico interesse.

Lo schema di funzionamento dell'esercizio del diritto di cronaca è quello caratteristico delle cause di giustificazione, che senza eliminare la tipicità del fatto-reato, ne escludono la antiggiuridicità.

La giurisprudenza della Suprema Corte, non senza travaglio, ha ricercato i limiti ai quali deve necessariamente soggiacere il diritto di cronaca perché non sia lasciato senza tutela il diritto dell'onore e della reputazione altrui; ed ha indicato, con giurisprudenza ormai costante, i limiti predetti, precisando quali requisiti devono concorrere per la operatività del legittimo esercizio del diritto di cronaca, individuandoli: a) nella verità oggettiva dei fatti narrati; b) nella pertinenza della notizia ad un interesse sociale generalizzato; c) nella correttezza dell'esposizione.

Il primo dei menzionati requisiti è quello di maggior rilievo perché è indubbio che non può parlarsi di cronaca e, quindi, del correlativo diritto qualora il fatto riferito non sia vero.

Il limite logico essenziale della cronaca è infatti rappresentato dalla verità perché la cronaca non è invenzione di fatti immaginari, benché narrazione di fatti effettivamente verificatisi.

Di fronte, sicché, alla narrazione di fatti non veri, non vi è materia per discettare sulla legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca che, in tal caso, deve ritenersi insussistente.

E tanto si è verificato puntualmente nel caso di specie in cui la notizia pubblicata, secondo la quale le sanzioni disciplinari vennero irrogate al Michelotti per aver avuto contatti con elementi mafiosi, è totalmente destituita di fondamento.

Di fronte, sicché, alla insussistenza del fatto narrato è inutile attardarsi nella indagine diretta ad accertare se il cronista del quotidiano avesse posto in essere tutta quella più oculata diligenza ed accuratezza in ordine alla realtà delle fonti informative, ed esercitato un attento vaglio in ordine alla informazione che venne alla sua attenzione: è infatti, decisivo il rilievo che la falsità della notizia esclude in radice ogni serio controllo della informazione e quindi la legittimità dell'invocato diritto di cronaca: e le modalità con le

quali apprese la notizia escludono, altresì, che egli sia potuto cadere in errore sulla verità della stessa.

Che essa — come si è detto — fosse non vera è di certo, affermazione che non può essere contestata.

È sufficiente, per rendersene conto, esaminare la sentenza del 13 maggio 1983 della Sezione Disciplinare del C.S.M. con la quale vennero irrogate al Michelotti le menzionate sanzioni disciplinari.

Per fare chiarezza è il caso di precisare (come risulta dalla sentenza predetta, prodotta dai convenuti in copia conforme) che il Michelotti venne incolpato dei seguenti comportamenti e cioè: 1) che il giorno 13 novembre 1979, qualunque non convocato a comporre il Collegio, in quanto Presidente di altra sezione del Tribunale di Locri, si era presentato alla udienza presieduta dal dott. Fortunato Agostino, pretendendo di far parte del collegio sull'assunto di essere il Magistrato più anziano;

2) che il giorno 20 novembre 1979 aveva fatto pervenire al Cancelliere capo del detto Tribunale un telegramma nel quale, tra l'altro, comunicava di non essere presente all'udienza in ossequio al provvedimento del Dott. Agostino, il quale aveva qualificata abusiva la sua presenza, chiedendo allo stesso Cancelliere di darne lettura alla udienza Collegiale;

3) che il 27 novembre 1979 si era presentato alla pubblica udienza Collegiale nella quale, chiedendo che fosse data lettura di una sua comunicazione, pretendeva di presiedere l'udienza in quanto, a seguito di sentenza del T.A.R. Calabria, che aveva annullato la nomina del dott. Fortunato Agostino, aveva il diritto di assumere la presidenza del Tribunale quale magistrato più anziano, attribuendo al dott. Agostino di ostacolarlo nell'esercizio di tale funzione spettantegli per legge.

Gli venne, inoltre, addebitato:

a) di essersi assentato dall'ufficio per il periodo del 16 dicembre 1980 al 7 gennaio 1981 e nei giorni 27, 29, 30 e 31 luglio 1980 senza alcun giustificato motivo;

b) di aver assunto atteggiamenti clamorosamente polemici ed inopportuni nei confronti dei funzionari ed in particolare del dirigente dei servizi di cancelleria;

c) che nelle more del processo contro la « mafia ionica » aveva avvicinato due persone invitandole a portarsi presso l'Ospedale Civile di Locri col pretesto di far visita al detenuto Romeo Vito, ivi ricoverato, e, nell'occasione, far presente a costui che esse, avendo subito un furto avevano denunciato il fatto al Presidente del Tribunale dott. Fortunato Agostino e dal medesimo erano state consigliate a non rivolgersi, per il recupero della refurtiva, all'autorità istituzionalmente preposta, ma al predetto Romeo.

Avendo, poi, le menzionate persone osservato che il Romeo avrebbe prima interpellato il suo legale Amedeo Macri, il Michelotti avrebbe così replicato: « Non rivolgetevi all'avvocato Macri perché lui parteggia per il dott. Agostino »;

d) che il 16 giugno 1981, nella motivazione della ordinanza di rigetto della istanza di libertà provvisoria per Valente Bruno (che era stato condannato a seguito di giudizio penale) aveva testualmente scritto: « Tale situazione di assoluta carenza di prova avrebbe dovuto comportare innanzitutto la revoca dell'ordine di cattura e, comunque, in sede di chiusura dell'istruzione il proscioglimento dell'imputato e, in ogni caso, il proscioglimento in sede di giudizio » esprimendo così una ingiustificata, grave ed inammissibile censura sull'operato del P.M., del G.I. e del Tribunale.

La Sezione Disciplinare, a fronte delle menzionate incolpazioni, ritenne dimostrati, e quindi meritevoli delle sanzioni di poi inflitte, gli addebiti di cui ai numeri 1, 2, 3.

Ritenne, invece, totalmente sfornito di prova quello di cui alla lett. c), osservando, quanto a quella della lett. d), che l'inopportuno esame del merito contenuto nella ordinanza di rigetto della libertà provvisoria del Valente, era stato effettuato allo scopo di continuare la « guerra privata » contro il dott. Fortunato Agostino, presidente del Collegio penale che aveva condannato il Valente.

E la parte motiva della sentenza della Sezione Disciplinare si diffonde sui motivi che avevano spinto il Michelotti a porre in essere i menzionati comportamenti che compromettevano il prestigio dell'ordine giudiziario, individuandoli nel fatto che il dott. Agostino, come esso Michelotti, aspiravano al conferimento

dell'Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Locri, conferimento che era stato ottenuto dall'Agostino con D.P.R. del 23 aprile 1979, su conforme deliberazione del C.S.M.

Il Michelotti aveva proposto ricorso al T.A.R. della Calabria e, dopo l'annullamento del provvedimento di nomina del dott. Agostino, aveva preteso di partecipare alle udienze presiedute da quest'ultimo e di sostituirsi a lui senza attendere, come avrebbe dovuto, che il C.S.M. prendesse le sue nuove determinazioni in sede di riesame delle domande dei due magistrati.

La sezione Disciplinare ritenne che il Michelotti aveva sentito come una intollerabile ingiustizia il conferimento delle funzioni di Presidente del Tribunale al più giovane dott. Agostino e quando il T.A.R. retrocesse quest'ultimo da Presidente a semplice giudice di Tribunale, aveva vantato immediatamente e pubblicamente, quanto disdicevolmente, la sua maggiore anzianità di carriera (pagina 25 della sentenza). Quanto alle incolpazioni di cui al capo c) e al capo d) (le uniche da cui avrebbe potuto desumersi un qualche interesse di lui per i personaggi appartenenti alla c.d. « mafia ionica ») la sezione non ebbe dubbi sulla loro insussistenza, affermando quanto alla prima (giòva riferirlo) che « tutta la vicenda rimane un semplice racconto, gravemente infamante per i due magistrati, di un detenuto (il Romeo), imputato di gravissimo reato, fortemente sospetto di voler sfruttare il contrasto tra i due presidenti dei collegi penali, del quale si dichiara a conoscenza, per ottenere il rinvio del dibattimento e beneficiare, così, della scadenza del termine di custodia preventiva » (pagina 25 della sentenza).

Da quanto innanzi si trae con tutta evidenza che le sanzioni disciplinari vennero irrogate al Michelotti per i suoi comportamenti intemperanti e lesivi del prestigio dell'ordine giudiziario.

Perciò è assolutamente non rispondente al vero quanto pubblicato il 22 settembre 1984, perché la notizia lasciava chiaramente intendere che le sanzioni furono irrogate per avere avuto il Michelotti rapporti con elementi mafiosi.

I convenuti, nelle loro difese, hanno dedotto la non configurabilità del delitto di diffamazione per difetto di dolo, af-

fermando che la notizia era stata integralmente ripresa senza modifiche da un dispaccio dell'ANSA e da un dispaccio dell'AGI, entrambi del 21 settembre 1984 ed era stata trasfusa anche in altri quotidiani tra i quali « Il Giornale » parimenti convenuto in giudizio dal Michelotti.

Ed aggiungono che la proverbiale prudenza e serietà dell'ANSA escludevano la necessità di controllo sulla attendibilità della notizia, la quale perciò era stata ritenuta veritiera dal cronista.

Ma siffatte argomentazioni sono prive di fondamento, perché l'ANSA e l'AGI non costituiscono fonti di informazione privilegiate, quali invece devono ritenersi soltanto gli uffici stampa presso i vari organi costituzionali e non (Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Corte Costituzionale, ecc.).

Non si versava quindi in una situazione che potesse indurre in errore il cronista che si accingeva a diffondere ulteriormente la notizia; il che esclude la possibilità di applicazione dei principii concernenti la putatività della esimente (art. 59 cod. pen.).

Non senza osservare che anche a voler ritenere sussistente l'errore sulla verità del fatto, non potrebbe comunque parlarsi di difetto di dolo.

La erronea supposizione della verità, infatti, non lo esclude perché essendo volizione dell'evento lesivo (offesa alla reputazione) esso è ben presente anche nei casi di errore sulla verità dell'addebito, la cui capacità lesiva l'agente ben conosce anche se crede per errore che la sua condotta sia giustificata dall'ordinamento.

Ma i convenuti insistono sulla loro tesi aggiungendo in comparsa conclusionale che essendo i due dispacci predetti del 21 settembre 1984, non vi era la possibilità di controllare la sentenza delle SS.UU. della Cassazione atteso il breve spazio di tempo intercorso tra il momento della conoscenza di quei dispacci nella redazione de « Il Mattino » e il momento della pubblicazione. Anche tale argomento è infondato, ove si consideri che nessuna incumbente necessità vi era di pubblicare la notizia con tanta fretta.

Una fretta del genere era degna di miglior causa (basti pensare alla urgenza di informare al più presto le comunità interessate dell'approssimarsi di una ca-

lamità naturale allo scopo di dare ai componenti di esse la possibilità di predisporre i mezzi idonei a salvaguardia della loro incolumità e dei loro beni).

I convenuti, inoltre, hanno chiesto di provare con testimoni che la notizia venne pubblicata nei predetti dispacci e che i giornalisti Mario Sarzanino dell'ANSA e Gabriele Valci dell'AGI avevano appreso la stessa da un autorevole componente del C.S.M., di poi indicato nella persona del prof. Alfredo Galasso.

Ma il giudizio sulla ammissibilità della prova — che l'istruttore ha rimesso al collegio — deve essere negativo perché i due giornalisti, che i convenuti hanno indicato come testimoni, sono incapaci a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., avendo essi interesse ad intervenire *ad adiuvandum* in favore dei convenuti, per sostenere anch'essi (autori dei dispacci infamanti) di essere caduti in errore sulla veridicità della notizia perché riferita dal summenzionato componente del C.S.M.

Quest'ultima circostanza, se vera, non varrebbe, però, al fine di escludere il delitto di diffamazione, perché: a) i convenuti avrebbero dovuto dimostrare, o quanto meno chiedere di farlo, che il cronista era venuto a conoscenza della menzionata circostanza prima di diffondere la notizia;

b) in tema di esercizio del diritto di cronaca, la putatività va esclusa quando la notizia riproduce fatti riferiti in via ufficiosa da persona che venga meno al dovere della riservatezza.

Per tutto quanto precede non vi è dubbio che si versi in una ipotesi macroscopica di diffamazione a mezzo stampa, per cui deve ritenersi fondata la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta da Michelotti, nei confronti del direttore responsabile dell'epoca Dott. Franco Angrisani e della S.p.A. EDIME: il primo responsabile ex art. 57, cod. pen., la seconda ex art. 11 legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La quantificazione dei danni non patrimoniali (a questi il Michelotti ha limitato la richiesta di risarcimento) non può essere che equitativa ed i criteri-guida, com'è noto, sono quelli della gravità dell'offesa, della intensità del dolo, della entità della diffusione della notizia e delle condizioni economiche e sociali del danneggiato.

Nel caso che occupa deve tenersi conto: a) del fatto che l'offesa alla reputazione del Michelotti rivesti una rilevante gravità essendo stato egli, che era magistrato, tacciato di aver avuto rapporti con elementi mafiosi, in altre parole, di essere un delinquente;

b) della circostanza che la notizia lesiva ebbe notevole diffusione (a tutti è nota quale sia quella de « Il Mattino » a Napoli, città dove il Michelotti è nato ed ha parenti, fatti questi non contestati dai convenuti).

E non rileva quanto dedotto dai convenuti secondo cui nella provincia di Reggio Calabria, ove risiedeva il Michelotti, furono vendute solo 124 copie del quotidiano, perché le notizie da questo divulgate raggiungono non soltanto i diretti acquirenti, ma tutti coloro che con questi vengano in contatto.

E poi, per il delitto di diffamazione è sufficiente che la notizia raggiunga due persone (art. 595 cod. pen.).

Considerato quanto innanzi, ed inoltre, quanto alla intensità del dolo, che l'autore della pubblicazione non poteva non essere consapevole della relevantissima gravità dell'offesa, ritiene il collegio quantificare il danno non patrimoniale nella somma di L. 120.000.000 (centoventimilioni) al pagamento della quale vanno condannati in solido entrambi i convenuti.

Ed è inutile dedurre, come questi ultimi hanno fatto, che il Michelotti era stato sottoposto anche ad altri procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di ulteriori sanzioni: che egli fosse un intemperante ed emotivo al punto da dar luogo a comportamenti non consoni alla dignità dell'ordine giudiziario a cui apparteneva, è certamente vero;

che egli fosse però — come lo si fa apparire nella notizia incriminata — un convivente di associazioni per delinquere, è cosa gravemente infamante ed in più non vera.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Tribunale, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta con atto di citazione del 19 giugno 1986 da Francesco Michelotti contro la S.p.A. EDIME e Franco Angrisani, così provvede:

a) condanna i predetti convenuti al pagamento in solido tra loro, della somma di L. 120.000.000 (centoventimilioni) in favore del Michelotti;

b) condanna i convenuti medesimi al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 5.000.000 (cinquemilioni) ivi comprese L. 3.520.000 (tre milioni e cinquecentoventimila) per onorario difensivo.